SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169/L

Ripubblicazione del testo della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», corredato delle relative note.

97A6686

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1997.

Corso legale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993 n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1997, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 1° settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A6760

DECRETO 30 luglio 1997.

Modalità di cessione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto» — entro il 30 novembre 1997 — sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», Piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma, alle condizioni suddette:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi .... L. 33.000

da 101 a 2.000 pezzi .... » 32.350

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 31.350;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi .... L. 61.000

da 101 a 1.000 pezzi .... » 59.800

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 57.950.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A6759

DECRETO 30 luglio 1997.

Caratteristiche tecniche ed artistiche delle nuove monete da L. 1.000 di serie ordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L 1.000 e L. 2.000;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle nuove monete da L. 1.000 che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fabbricare e ad emettere ai sensi della normativa vigente sono determinate come appresso specificato:

tipo: bimetallico;
diametro: mm 27;
peso legale: gr 8,8 — massimo gr 9,2 — minimo gr 8,5;
corona circolare: bronzital;
disco centrale: cupronichel 75/25.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come segue:

sul dritto: in una cornice a dodici lati testa dell'Italia turrita; a sinistra e a destra, in circolo, leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto sei stelle; in basso sei stelle e il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: in una cornice a dodici lati rappresentazione geografica dell'Europa con meridiani e paralleli; al centro cinque cartigli formano i contorni di una stella; a sinistra «1997»; a destra «R»; in basso il nome dell'autore «PERNAZZA» e «L. 1.000»;

sul bordo: godronatura discontinua.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete bimetalliche di cui al presente decreto è stabilito in L. 1.000.000.000.000.

Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio per le monete da L. 1.000 è fissato in L. 200.000 (pezzi n. 200).

Art. 5.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A6758

DECRETO 4 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Vista la delibera del 6 febbraio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 7 dello statuto.

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis)

Comma 3

Le designazioni corredate dalle indicazioni dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Consiglio di amministrazione.

Comma 4.

In caso di dimissioni del socio designato, l'ente designante puo essere invitato ad indicare un nuovo nominativo in sostituzione, per il residuo periodo di carica decennale.

Comma 5.

I posti per i quali sia stato rivolto ... *(Omissis).*

97A6582

DECRETO 4 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, in Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza;

Vista la delibera del 28 febbraio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 17 - Norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 7, 8 dello statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 17 - Norme transitorie, dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis)

Comma 3.

La Fondazione amministra, *fin tanto che ne sia titolare,* la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'Azienda bancaria di cui all'art 1 o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa); non può esercitare direttamente l'impresa bancaria nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella predetta società conferitaria o da essa derivata.

(Omissis).

Comma 7

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità.

Tuttavia, qualora fosse necessario procedere all'acquisto di azioni della societa conferitaria o da essa derivata, quale operazione transitoria volta a favorire l'attuazione di programmi di diversificazione dell'attivo

o di operazioni societarie finalizzate alla realizzazione di processi di aggregazione, ristrutturazione, trasformazione, scissione e/o concentrazione della società conferitaria o da essa derivata, la Fondazione può contrarre prestiti per cassa e di firma in temporanea deroga alle predette limitazioni

Art. 3.

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria nonché dai cespiti e attività non conferiti.

(Omissis)

Art. 4

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva, comunque denominati,

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge

Comma 2.

Una quota almeno pari al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Società conferitaria o da essa derivata, o nella holding partecipata, deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della suddetta società o holding, nonché all'acquisto di azioni delle medesime

Comma 3.

La Fondazione provvede altresì — ai sensi dell'art. 15 punto 1) della legge 11 agosto 1991 n. 266 ... *(Omissis).*

Art. 7.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio e il collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata.

Comma 2.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, *telex o telefax,* almeno un giorno prima

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 6.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale sarà attestata con dichiarazione di conformità a firma del segretario generale.

97A6580

DECRETO 4 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Vista la delibera del 12 giugno 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9 e 13 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art.18 dello statuto:

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 9 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 18 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 4.

Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina, il Presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal d.P R 27 giugno 1985, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni,

il cui accertamento da parte del consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva alla consegna degli atti richiesti, costituisce motivo di immissione nella carica

Comma 5.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Omissis)

Art. 9.

(Omissis).

Comma 6.

I membri nominati *in sostituzione* di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, *durano parimenti in carica quattro anni dalla data di assunzione della carica.*

Comma 7.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,... *(Omissis).*

(Omissis).

Art.13.

Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 3.

Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina, il Presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal d.P R. 27 giugno 1985, n 350 e successive modifiche ed integrazioni, il cui accertamento da parte del consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva alla consegna degli atti richiesti, costituisce motivo di immissione nella carica.

Comma 4

I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili.

(Omissis)

Comma 8.

I sindaci che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause saranno sostituiti dall'Ente cui spetta la nomina .. *omissis* previste dall'art.11 del presente statuto. *Anche i sindaci così nominati restano in carica tre anni*

(Omissis).

97A6581

DECRETO 21 agosto 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1997 è pari a 33.765 miliardi;

Decreta:

Per il 29 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A6772

DECRETO 21 agosto 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1997 è pari a 33.765 miliardi;

Decreta:

Per il 29 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 27 febbraio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998;

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A6773

DECRETO 21 agosto 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1997 è pari a 33.765 miliardi;

Decreta:

Per il 29 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trentosessantasette giorni con scadenza il 31 agosto 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A6774

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 maggio 1997.

Istituzione degli archivi di Stato di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti i decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30 aprile 1992, n. 277, che hanno istituito, rispettivamente le province di Biella, Crotone; Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e Verbano-Cusio-Ossola;

Visti gli articoli 5 dei decreti legislativi suindicati che demandano a ciascuna amministrazione dello Stato di valutare, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nelle nuove province i propri uffici periferici, al fine di garantire l'efficienza amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato ed in particolare l'art. 3 con il quale viene stabilito che gli archivi di Stato abbiano sede nei capoluoghi di provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, riguardante l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario istituire presso ciascun capoluogo delle otto nuove province un archivio di Stato;

Decreta:

Sono istituiti i seguenti nuovi archivi di Stato:

archivio di Stato di Biella;

archivio di Stato di Crotone;

archivio di Stato di Lecco;

archivio di Stato di Lodi;

archivio di Stato di Rimini;

archivio di Stato di Vibo Valentia;

archivio di Stato di Prato;

archivio di Stato di Verbano-Cusio-Ossola.

I suddetti uffici saranno resi gradualmente operativi nei limiti della disponibilità di personale, locali ed attrezzature.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 maggio 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 257

97A6651

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 luglio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 1997 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Whittingham Rebecca i titoli professionali conseguiti in Gran Breta-

gna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale:

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Imperia, sostenuta dall'interessata il 29 maggio 1997;

Decreta:

I titoli: «Bachelor of arts in combined studies (english and fine arts)», «Master of arts» in applied linguistics, «Certificate in the teaching of english as a second or foreign language» e certificazione del Department for education and employment che attesta lo stato di insegnante qualificata (Qualified Teacher Status), conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Whittingham Rebecca, nata a Dudley (GB) il 1° settembre 1949, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 25 luglio 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A6521

DECRETO 25 luglio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 15 novembre 1996 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Di Muro Teresa i titoli professionali conseguiti in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale:

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Potenza, sostenuta dall'interessata il 13 maggio 1997;

Decreta:

I titoli: «Certificate in education», «Master in education» e certificazione del «Department for education and employment» di Darlington attestante lo stato di insegnante qualificata (qualified teacher status), conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Di Muro Teresa, nata a Muro Lucano (Potenza) il 9 settembre 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

Roma, 25 luglio 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A6522

DECRETO 6 agosto 1997.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Holler Renate e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Fachlinche Sprufung fur das Lehramt an Realschulen», conseguito dall'interessata il 28 novembre 1975, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di tre anni dalla Università «Ludwig - Maximilian» di Monaco di Baviera;

Considerato che la sig.ra Holler Renate risulta in possesso del «Padagogische Sprufung fur das Lehramt an Realschulen» rilasciato dal Ministero dello stato bavarese per la pubblica istruzione ed educazione in

data 13 settembre 1977, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 4 agosto 1992 dal console d'Italia in Monaco di Baviera che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal preside dell'Istituto tecnico commerciale di Stato per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere «E. Montale» di Bordighera;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 giugno 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in presmessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Holler Renate, nata a Altdorf (R.F.T.) il 27 marzo 1951, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 6 agosto 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A6650

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 8 agosto 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali per la campagna vaccinale 1997-1998.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1997 concernente le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale;

Visti il decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali;

Viste le indicazioni diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 giugno 1997;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 22-23 luglio 1997;

Considerato che la linea guida CPMP/BWP/214/96 del Committee for Proprietary Medicinal Pruducts sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali, approvata nel marzo 1997, prevede che annualmente siano eseguiti studi clinici al fine di acquisire una soddisfacente dimostrazione dell'immunogenicità e sicurezza del vaccino influenzale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccino influenzale (trivalente) devono adeguare la composizione della specialità medicinale, per la campagna vaccinale 1997-1998, ai seguenti criteri:

a) ogni vaccino deve essere costituito da un antigene analogo al ceppo A/Wuhan/359/95 (H3N2), un antigene analogo al ceppo A/Bayern/7/95 (H1N1), un antigene analogo al ceppo B/Beijing/184/93;

b) ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose; tali dosaggi devono essere riportati in etichetta; il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose;

2. È autorizzata, a partire dal 1° settembre 1997, l'immissione in commercio dei vaccini di cui al comma 1, in composizione conforme ai criteri indicati nello stesso comma;

Art. 2.

Ai vaccini influenzali, con la composizione prevista dall'art. 1, sono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

Denominazione	Ditta	Descrizione	N A I C (base 10)	N A I C (base 32)
Agrippal	Chiron	1 fiala 0,5 ml	12875 252	0D8XHN
Agrippal	Chiron	1 siringa pronto uso 0,5 ml	12875 264	0D8XJ0
Agrippal SI	Chiron	1 fiala 0,5 ml	26405 237	0T5UCP
Agrippal SI	Chiron	1 siringa pronto uso 0,5 ml	26405 249	0T5UD1
Begrivac	Chiron	1 fiala siringa 0,5 ml (1 dose)	22143 263	0P3S8Z
Begrivac	Chiron	1 fiala 10 ml (20 dosi)	22143 275	0P3S9C
Biaflu	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	26245 112	0T0XZS
Biaflu zonale S U	Farma Biagini	1 fiala 0,5 ml	26896 199	0TNTU7
Biaflu zonale S. U	Farma Biagini	1 fiala siringa 0,5 ml	26896 201	0TNTU9
Fluad	Chiron	1 fiala siringa 0,5 ml	31840 022	0YCPSQ
Fluarix	Smithkline Beecham	1 siringa 0,5 ml	29245 139	0VWHQM
Fluarix	Smithkline Beecham	1 fiala 0,5 ml	29245 141	0VWHQP
Fluarix	Smithkline Beecham	1 siringa 0,25 ml	29245 154	0VWHR2
Fluarix	Smithkline Beecham	1 fiala 0,25 ml	29245 166	0VWHRG
Fluvirin	Evans Medical	1 siringa 0,5 ml	28372 136	0V1V58
Fluvirin	Evans Medical	10 siringhe 0,5 ml	28372 148	0V1V5N
Inflexal Berna	Berna	1 fiala 0,5 ml	12836 247	0D7RDR
Inflexal Berna	Berna	1 fiala siringa 0,5 ml	12836 250	0D7RDU
Influmix	Alfa Biotech	1 fiala 0,5 ml	23414 194	0QBKFL
Influpozzi subunità	Pozzi	1 fiala 0,5 ml	25984 232	0SSZ78
Influpozzi subunità	Pozzi	1 fiala siringa 0,5 ml	25984 244	0SSZ7N
Influpozzi zonale	Pozzi	1 fiala 1 ml	8646 135	087VHR
Influvac S	Solvay Duphar	1 siringa 0,5 ml	28851 119	0VJGXH
Influvac S	Solvay Duphar	10 siringhe 0,5 ml	28851 119	0VJGXH
Influvirus	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala siringa 0,5 ml	12934 269	0DBR3X
Influvirus	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala 0,5 ml	12934 271	0DBR3Z
Influvirus F	ISM	1 fiala 0,5 ml	27761 067	0UH6FC
Influvirus F	ISM	1 siringa 0,5 ml	27761 079	0UH6FR
Influvirus SB	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala siringa 0,5 ml	26968 192	0TR040
Influvirus SB	Nuovo istituto sieroterapico	1 fiala 0,5 ml	26968 204	0TR04D
Isiflu zonale	ISI	1 fiala 0,5 ml	1181 130	0141GB
Isiflu zonale S. U.	ISI	1 fiala 0,5 ml	26897 191	0TNUT7
Isiflu zonale S U	ISI	1 fiala siringa 0,5 ml	26897 203	0TNUTM
Isiflu zonale split	ISI	1 fiala 0,5 ml	28722 116	0VDJY4
Isiflu zonale split	ISI	1 fiala siringa 0,5 ml	28722 128	0VDJYJ
Miniflu SI	Alfa Wassermann	1 fiala siringa 0,5 ml	26491 151	0T8G8H
Vaccino Mutagrip Pasteur	Pasteur Merieux MSD	1 fiala siringa 0,5 ml	27278 100	0U0GSN
Vaxigrip	Pasteur Merieux MSD	1 fiala siringa 0,5 ml	26032 173	0SUG1F
Vaxigrip	Pasteur Merieux MSD	20 fiale cartucce 0,5 ml	26032 185	0SUG1T

Art. 3.

I lotti dei vaccini influenzali, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire dal 1° settembre 1997.

Art. 4.

1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. Conformemente alle indicazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products, le società interessate devono presentare all'Istituto superiore di sanità entro il 30 novèmbre 1997, il rapporto finale degli studi clinici eseguiti in conformità alla linea guida CPMP/BWP/214/96 del Committee for Proprietary Medicinal Products sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 8 agosto 1997

Il dirigente: GUALANO

97A6740

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 giugno 1997.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 che ha stabilito per l'anno 1996 «regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica»;

Considerato che per l'anno finanziario 1997 la somma disponibile per le finalità della predetta legge n. 113/1991 è di L. 12.000.000.000, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva del capo 2110 e la somma oggetto della ripartizione — il cui procedimento è attualmente in fase di definizione — per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;

Considerata l'opportunità di rideterminare le modalità per la concessione dei contributi;

Considerata l'opportunità di determinare specifiche aree di intervento e di destinare per ognuna una quota di finanziamenti al fine di realizzare un miglior intervento coordinato di tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico-scientifica;

Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113/1991 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento attribuibile, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti cinque aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di lire 5.500.000.000 per progetti presentati da istituzioni ed associazioni che, sulla base delle esperienze acquisite, del patrimonio materiale ed immateriale di cui dispongono, della competenza dimostrata e dell'attività già svolta si sono chiaramente specializzate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica o nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico e tecnologico;

b) una quota di lire 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di educazione ambientale;

c) una quota di lire 1.500.000.000 per progetti di diffusione e di formazione per e nella scuola presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti ed altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo della scienza, della ricerca e dell'industria;

d) una quota di lire 2.000.000.000 per altri progetti ed iniziative coerenti con le finalità della legge;

e) una quota di L. 1.000.000.000 per uno o più progetti di rilievo e dimensione nazionale, finalizzati alla preparazione, realizzazione, valorizzazione della prossima Settimana della cultura scientifica e tecnologica che si terrà dal 23 al 29 marzo 1998.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate, per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 3.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio I - Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto postale o bancario per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo e obiettivo del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di reàlizzazione del programma.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) studio di fattibilità del progetto da realizzare.

Art. 5.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute finanziate ai sensi della legge n. 113/1991.

Art. 6.

Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria propedeutica alla selezione delle domande che sarà effettuata da una apposita commissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n 1 Università e ricerca, foglio n. 145

97A6491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 agosto 1997.

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Nurra a procedere all'attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento».

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista la nota inoltrata dal consorzio di bonifica della Nurra protocollo n. 3436 del 22 luglio 1997, con la quale viene formulata, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare, al fine di ridurre i tempi necessari per l'attuazione dell'intervento stesso, al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, o riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

Atteso che tale richiesta è motivata dal fatto che gli elaborati del progetto in parola, non essendo corredati degli allegati di tipo geotecnico, non consentono di considerare il progetto stesso quale esecutivo ai sensi della vigente legislazione, per cui si rende necessario, al fine di accelerare l'esecuzione dell'intervento, assentire la deroga richiesta;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Terzo stralcio operativo» reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 9 agosto 1996, n. 52;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

Ordina con decorrenza immediata:

Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, alla attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte seconda.

Il commissario governativo: PALOMBA

97A6763

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vosto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con regio decreto del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 1996;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nell'adunanza del 24 febbraio 1997, con la quale, ai sensi dell'art. 77 dello statuto, ha proposto la modifica del quarto comma dell'art. 21 dello statuto medesimo;

Vista la rettorale del 24 marzo 1997, protocollo n. 2885, racc. n. 0041, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della predetta deliberazione del senato accademico, per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1997, rotocollo n. 1416, con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 maggio c.a., alla richiesta di modifica allo statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania è modificato come segue:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 21 viene modificato e sostituito dal seguente:

«4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo».

Catania, 29 luglio 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A6764

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università di Padova;

Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 9 aprile 1997;

Visto, in particolare, l'art. 57, quarto comma, dello statuto dell'Università;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 15 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova è modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 49, la frase: «compatibilmente con la legislazione vigente» e soppressa.

Art. 2.

Dopo l'art. 49 viene inserito il seguente art. 49-*bis*.

«Art. 49-*bis* (Partecipazione ad organismi privati). — 1. La partecipazione di cui al comma 2, dell'art. 49, è deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

2. Per la valutazione e l'attuazione della predetta partecipazione è costituita, su designazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, una apposita commissione permanente.

3. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

a) conformità agli obiettivi universitari dell'attività svolta, riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeteminati dal consiglio di amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50%.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

6. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere data a docenti dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno».

Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 agosto 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A6748

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1997), **coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1997), **recante: «Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art 3, stampata con cratteri neri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n, 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza *dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98,* presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico o all'anno accademico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica. *Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalilzzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità.*

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza *dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98.* A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.

3. *Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:*

a) *del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;*

b) *del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;*

c) *del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera* c), *della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'art. 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;*

d) *del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n, 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2.*

4. *Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza *dall'inzio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di etnrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico* successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.

6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione *fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo,* nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

Riferimenti normativi

— La lettera *b)*, comma 5, dell'art 13 della legge 23 dicembre 1994, n, 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). così recita:

«5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:

a) (Omissis),

b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni».

— La lettera *c)*, comma 5, dell'art 13 della citata legge n. 724/94, così recita:

«5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze

a) - b) (Omissis),

c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni».

— L'ottavo comma dell'art 18 della legge 25 agosto 1982, n 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), così recita: «Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo».

— Il comma 21 dell'art 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età».

Art. 2.
Fondi pensione

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,» si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare.

Riferimenti normativi:

— La lettera *c)*, comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 1993, n, 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n, 421) è il seguente.

«3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art 16 Con uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

a) - b) (Omissis),

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti»

Art. 3.
Mobilità lunga

1. *Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio cui sono ubicate.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997.*

3. *Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993.*

4. *I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

5. *Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.*

6. *Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.*

7. *I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.*

8. *Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

9. *Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 7 dell'art 7 della legge 23 luglio 1991, n, 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente: «7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni»

— Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n, 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b)*, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare. 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi, 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze, 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo, 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f)*, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f)*, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c)*, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata,

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n 2052/1988, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

— Gli obiettivi n 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, così recitano·

«*Obiettivo n. 1*

1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli «arrondissements» Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1

2 L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n 1 è contenuto nell'allegato I

3 L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.

4 Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale Tali piani contengono in particolare.

la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;

una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario, le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale,

una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente·

gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione *ex ante,* il controllo e la valutazione *ex post* delle azioni prospettate,

le forme d'intervento,

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza,

la durata di tali interventi

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione *ex post*

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari paricolari di sosteno per uno o più piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art 3, paragrafi 4 e 5.

7 La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca.

Obiettivo n 2

1 Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane

2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti.

a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni,

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975,

c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera *b)* deve risultare in regresso

L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche.

a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere *a), b)* e *c)* nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere *a), b)* e *c)* contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1,

a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale;

a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone,

a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate;

ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo gistifichi

Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione tenta conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale.

Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul tasso di attività o di occupazione reale delle popolazioni.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo

Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'articolo 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5 Berlino Ovest può beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6.

6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale I piani contengono in particolare:

la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione *ex ante* dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate;

una valutazione *ex ante* della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario, le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonchà per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente;

indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

9. La Commissione valuta i piani proposti in ftuizione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità di valutazione *ex ante*, sorveglianza e valutazione *ex post* delle azioni prospettate;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione *ex post*

10 Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5»

— I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 della legge n 223/1991, sono i seguenti:

«1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura.

a) per i primi dodici mesi cento per cento,

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese. ottanta per cento.

3 *(Omissis)*

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4».

- Il comma 2 dell'art. 9 della legge n, 223/91, così recita: «2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore»

— Per il testo del comma 7 dell'art. 7 si veda in nota al comma 2.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A6382

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1997), **coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1997), **recante: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli da *2-bis* a *2-septies*, da *4-bis* a *4-septies*, *6-bis* e *6-ter*, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale *ed in particolare nelle aree protette*, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, *alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.*

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque *indifferibilmente*, non oltre il 31 dicembre 1997.

3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, *nonché al potenziamento* dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-bis. *Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996».*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n 72, reca: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

— Il D.P.R. 22 luglio 1977, n 422, reca «Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art 48 della legge 20 maggio 1985, n 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi)

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come sopra modificato.

«115 L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20 000 unità nel 1997, 17,500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12 500 unità per gli anni successivi.

Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4 000 unità all'anno, come previsto dall'art 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n 996 Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva»

— Si riporta il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile) «Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'art. 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971».

Art. 2.

Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e

Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.»;

b) al comma 2 dell'articolo 1:

1) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;»;

2) alla lettera *h)* dopo la parola: «periferico» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;

3) *dopo la lettera* i) *sono aggiunte le seguenti:*

«*i-bis*) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, *nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;*

i-ter) *realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi* containers.»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «articolo 1» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli previsti dalla lettera *i-bis)*, dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, *relativi al Val di Noto,*»;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze.».

1-bis. *Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.*

1-ter. *All'onere derivante dal comma 1-*bis, *determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera *a)*.

4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato-regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, *avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile.*

Riferimenti normativi

— La legge 31 dicembre 1991, n. 433, reca: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite da eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa». Se ne riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 come sopra modificati.

«Art. 1 *(Autorizzazione di spesa e finalità).* — 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli investimenti di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

1-bis. *La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art. 2.*

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) ripartizione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

b) ripartizione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata,

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati,

e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici,

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, *compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema,*

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, *compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,*

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta,

i-bis) *interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Messina;*

i-ter) *realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers*

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni».

«Art. 2 *(Piano e programma).* — 1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. 1, *compresi quelli previsti dalla lettera* i-bis) *dell'art. 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'art 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto,* la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del genio civile unitamente al Gruppo nazionale per difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concernente il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalità di tipo mafioso.

2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresì, gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari.

3 In conformità alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'art. 1, nonché delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi già previsti nei bilanci della regione e degli enti locali

4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge è data pubblicità tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana».

«Art 6 *(Interventi sul patrimonio edilizio privato)* — 1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui all'art. 1, comma 1, dispongono, secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, di miglioramento strutturale o di ricostruzione degli edifici o delle unità immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche, che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991, ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data verifiche o accertamenti positivi. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite la regione siciliana la quale assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1.

2. *Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze*

2-*bis* Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'art. 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonché alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione

3. I finanziamenti destinati al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'art. 1 sono ripartiti con priorità per la ricostruzione o per il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.

4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

5 Il sindaco dispone controlli secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati nonché sulla relativa entità.

6. Il prefetto vigila sulla regolarità delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali avvalendosi degli uffici del Genio civile e disponendo anche controlli a campione.

7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga l'infedeltà delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori, il sindaco od il prefetto, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, ne danno comunicazione al competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie o certificazioni, in attesa delle definitive determinazioni disciplinari.

8 Nei casi di gravi irregolarità, ivi compresa l'omessa vigilanza, comunque accertati a carico degli amministratori comunali, questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

9 La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, al miglioramento strutturale o alla ricostruzione di edifici o di unità immobiliari di privati, è subordinata al rispetto, per un periodo di cinque anni dalla erogazione dei contributi medesimi, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dai contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non hanno effetti al fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. Agli interventi, previsti dal presente articolo, di consolidamento del suolo indispensabili per la esecuzione delle opere di ricostruzione, di adeguamento o di ripristino degli edifici danneggiati provvede, nel contesto del piano di cui all'art. 2, la regione siciliana tramite gli uffici del genio civile».

— L'art. 3 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti di protezione civile), citato nel soprariportato art. 2 della legge n. 433/1991, contiene norme relative ad interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), citato nel soprariportato art. 6 della legge n. 433/1991:

«Art 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)* - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio del Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della succitata legge n. 433/1991 (per l'argomento v. note al presente articolo):

«Art. 4 *(Comitato Stato-regione).* — 1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nonché per assicurare l'attuazione degli interventi e per vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestività della spesa, con decreto del presidente della regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, è istituito un apposito comitato composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

2. La regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano di cui all'art 2 trasmettono al comitato di cui al comma 1, con scadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa.

3. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate».

Art. 2-*bis*.

Esperti tecnico-amministrativi

1. *Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.*

2. *All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2).

«Art. 1 *(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995)* — 1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3 All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'art 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno

1995, n 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile»

Art. 2-*ter*.
Disposizioni per personale addetto alla protezione civile

1. *Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.*

2. *Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta Il testo dell'art. 10, comma 14, della legge 28 ottobre 1996, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali): «4. Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, e a carico del fondo per la protezione civile»

— Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto». L'art. 1-*bis* del citato decreto-legge ha autorizzato il Ministro dell'interno all'inquadramento nei profili professionali del supporto amministrativo contabile del personale di cui all'art 10, comma 4, della surichiamata legge n. 730/1996.

Art. 2-*quater*.
Provvidenze a favore della regione Umbria

1. *Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

Art. 2-*quinquies*.
Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria

1. *I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.*

Riferimenti normativi:

L'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2589, del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124, del 30 maggio 1997, reca «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria». Se ne riporta il testo dell'art. 1, comma 5, nonché dell'art. 7: «5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal direttore dell'Istituto per il rischio sismico del C.N.R. e composto da due tecnici del gruppo nazionale di difesa dai terremoti del C.N.R., da due tecnici designati dalla regione, da un rappresentante del servizio sismico nazionale, della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, del provveditorato alle opere pubbliche e del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.».

«Art. 7. — 1. Ai proprietari di unità immobiliari abitate, colpite dall'evento sismico del 12 maggio 1997, sgomberate e dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 20 milioni per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita ed agevolarne il rientro nelle abitazioni. A tal fine è assegnata la somma di lire 3,5 miliardi al commissario delegato. L'onere grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, reca: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile». Per una migliore comprensione del testo si trascrivono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del citato decreto-legge n 560/1996: «1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'art 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate à sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3,

che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse».

Art. 2-*sexies*.

Disposizioni concernenti i beni culturali

1. *Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.*

Riferimenti normativi:

— La legge 1° marzo 1975, n. 44, recante: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico culturale», nonché il relativo regolamento di esecuzione, stabiliscono, rispettivamente, all'art 9, terzo comma, e 4, terzo comma, che i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, in caso di mancanza di fondi, dare inizio ai lavori in economia sino al limite di 5 milioni. Detto limite di spesa è stato quintuplicato dall'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure urgenti per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526 e 27 giugno 1985, n. 332).

Art. 2-*septies*.

Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

1. *All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti: «eventi calamitosi».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2-*quinquies*), come sopra modificato·

«Art. 2 *(Interventi a favore delle imprese)* — 1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati à sensi dell'art. 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2 Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3.

Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art 9, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2).
«1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1992, n 225 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2): «Art 9 *(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)*. — 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e

ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2 La Commissione e composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4 La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991): 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978. n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)». La tabella *C* della predetta legge n 663/1996, in applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), fissa gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo per la protezione civile per il triennio 1997-1999.

Art. 4.

Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, *sentito il Ministero dei lavori pubblici*, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.».

2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.

3-bis. *Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15-*ter *dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: «da realizzare nel centro storico della città» sono aggiunte le seguenti: «e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905».*

3-ter. *Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorché relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n 677 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996), come sopra modificato·

«Art. 8 *(Finanziamenti di interventi di protezione civile).* — 1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile. *Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti a eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento*

2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, di provvedimenti di assegnazione.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'art 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4-bis, *All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-*sexies *dell'art. 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostitute dalle seguenti "anni 1994, 1995, 1996 e 1997"*»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni), come sopra modificato «4 Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di difficile comprensione e si esprime sulle istanze che in basa a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2-*ter*), già modificato dal comma 15-*ter* dell'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità), come ulteriormente modificato dal presente articolo: «*g*) un contributo speciale di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti da realizzare nel centro storico della città *e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905*»

— L'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48, del 27 febbraio 1987), reca «Disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

— Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

Art. 4-*bis.*

Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza.

1. *Per l'attuazione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.*

2. *Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo integrale dell'art. 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n 401 (Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano):

«Art 3 *(Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano)* - 1 Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale, il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n 550

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio»

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, v nelle note dell'art. 2.

Art. 4-*ter*

Disposizioni finanziarie

1. *All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.*

2. *Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti».*

3. *All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: «comunità montane,» sono inserite le seguenti. «consorzi tra enti locali; aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,».*

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sopra modificato.

«Art. 1 (*Programmi di investimento 1993-1995*) — 1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermare le priorità e di accelerarne l'attuazione Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. *I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti.* Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, *consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,* per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate».

Art. 4-*quater*.

Provvidenze per la provincia di Latina

1. *Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla*

base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

2. *Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.*

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n 505 (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali) «1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo».

Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2). «1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997)

Art. 4-*quinquies*.
Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione

1. *I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.*

2. *I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi*

3. *I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.*

4. *I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.*

5. *Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.*

6. *I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.*

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo):

«Art 17 (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*) — 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo stru-

mento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lettera *a)* del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'art 3 ed, in particolare, contiene·

a) in conformità a quanto previsto dall'art 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli,

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi,

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive,

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera *f)*, qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio,

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici,

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza,

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre,

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità,

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n 984, i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P R 10 settembre 1982, n 915; i piani di cui all'articolo 5, legge 29 giugno 1939, n 1497, e all'art 1-*bis*, D.L. 27 giugno 1985, n 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, i piani di disinquinamento di cui all'art 7, legge 8 luglio 1986, n. 349, i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6 Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei Bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-*bis* In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b), c), f), l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-*ter* I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3 Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-*bis*, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati»

«Art 18 *(I piani di bacino di rilievo nazionale)* — 1 I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale.*

7 Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8 Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano

10 Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11 I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti»

— Si riporta il testo dell'art 12 del D L 5 ottobre 1993, n 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia)

«Art. 12 *(Procedure per i piani di difesa del suolo)* — 1. All'art. 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n 183, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, *fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori* Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2 All'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142»

3 All'art 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere *b), c), f), l),* ed *m)* del comma 3 Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-*ter* I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3 Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-*bis*, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati».

4. All'art. 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d);* conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5 All'art. 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n 183, il primo periodo è sostituito dal seguente «A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n 362».

6 All'art. 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7 All'art. 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali».

8 Le somme *di parte corrente* trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

8-*bis* Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994

8-*ter* Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle

risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

8-*quater* Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collegamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8-*quinquies*. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese».

Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994):

«Art 2. — 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1966 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994 La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiori al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-*bis* [Le provvidenze di cui commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali].

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S p.a corrisponde, a valere sui Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1

6 Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999

7 Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto

8. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489».

«Art 3. — 1 Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n 317

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto [La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2].

7 [Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito]. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse

7-*bis* La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al trenta per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili

7-*ter* Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie».

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n 489 (Proroga del termine di cui all'art 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizione per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi).

«Art 3. — 1 Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3 I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione

4 Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5 Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6 Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n 445, nonché l'art 17, il sesto comma dell'art. 34, la lettera *c)* del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949».

— Si riporta il testo dell'art 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n 662 (per l'argomento v nelle note all'art 1) «214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rivelate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L 31 dicembre 1996, n 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997):

«Art. 8 *(Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa).* — 1 Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2 Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui Per le restanti spese la facoltà di impegnare consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta del Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3 Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, *gli enti e parchi nazionali,* gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, *gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,* non possono effettuare preleva-

menti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, *l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)* e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie».

Art. 4-*sexies*.

Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate

1. *All'articolo 4-*bis *del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, al comma 2-*bis *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-*quater, *le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art 4-*bis* del D.L. 28 agosto 1995, n 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n 438 (Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994), come sopra modificato

«Art 4-*bis (Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze)* — 1 Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazioni sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

2-*bis* Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'art. 1, comma 3, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996. *Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-*quater, *le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'art. 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata.*

2-*ter*. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'art 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-*quater*. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'art. 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-*ter*, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

— La deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 18 giugno 1996, reca: «Approvazione del testo delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, in materia di interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994». Se ne riporta il testo degli articoli 6, 10, comma 1, e 11:

«Art. 6 *(Ammissione a contributo)*. — 1. I soggetti ha hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 4 , entro centocinquanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2. La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo e deve essere corredata

a) nel caso di ricostruzione di immobili, da preventivo di spesa e dagli estremi dell'istanza per il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia,

b) nel caso di acquisto di immobili, da copia del preliminare di vendita e della planimetria catastale o, in mancanza di quest'ultima, degli estremi della denuncia ai fini dell'accatastamento;

c) nel caso di riparazione dei danni, dalla perizia giurata redatta da professionista abilitato, il cui costo è ricompreso nell'importo globale della spesa ammissibile relativa all'intervento da eseguire, nonché dagli estremi della comunicazioni dei lavori o della autorizzazione o concessione edilizia. Qualora l'autorizzazione o la concessione non siano state ancora rilasciate si fa riferimento agli estremi di presentazione dell'istanza per il loro rilascio. Nel caso di riparazione di danni di importo inferiore al lire 20 milioni la perizia è sostituita da preventivo di spesa.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonché con ogni altro atto o documentazione disponibile

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato e gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso di residenza principale il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile;

b) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso abitativo diverse da quelle destinata ad uso di residenza principale, il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile ridotta del 25% per la prima unità e del 50% per le successive;

c) nel caso di riparazione dei danni, il contributo è determinato in misura pari al 75% della spesa necessaria prevista per ripristinare la funzionalità dell'immobile, nei limiti della spesa massima ammissibile. Nell'ambito della spesa necessaria è ricompresa quella prevista per ripristinare le pertinenze essenziali direttamente funzionali alla sicurezza dell'immobile.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 4 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche da chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 4, entro il 17 aprile 1995.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti»

«Art. 10 *(Spesa massima ammissibile)*, comma 1. — Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, la spesa massima ammissibile per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei beni predetti, è così determinata.

a) in ragione di lire 5 milioni a vano catastale qualora i beni mobili siano stati allocati in un immobile distrutto o non più ripristinabile a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali di cui alla presente deliberazione. Nel caso di unità abitativa monolocale l'importo della spesa è elevato a lire 10 milioni;

b) in misura non superiore al valore determinato ai sensi della precedente lettera *a)*, per i soli vani che hanno subito danni, per i beni mobili collocati in immobili danneggiati e ripristinabili. Ai soli fini dell'individuazione dei vani catastali per la determinazione della spesa massima ammissibile, i locali adibiti a garage sono equiparati a quelli adibiti a cantina, fermo restando che le relativa spesa massima ammissibile è computata al netto di quella di cui alla lettera *c)* del presente comma. Per quanto riguarda i fabbricati rurali, si intende per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 mq;

c) la spesa ammissibile per i beni mobili registrati è commisurata al relativo valore di mercato, desunto dai listini correnti».

«Art. 11 *(Ammissione a contributo)* — 1. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 9, entro centocinquanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2 La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonché con ogni altro atto o documentazione disponibile.

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato i gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 10.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7 I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 9 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8 Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche da chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 9, entro il 15 luglio 1995.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione di conseguenti provvedimenti.

10. Nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, sono comprese le provvidenze per i soggetti che, anteriormente alla data del 17 febbraio 1995, hanno venduto, o ceduto a terzi per la demolizione, beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, di loro pròprietà alla data del 5-6 novembre 1994. In tal caso è concesso un contributo pari alla differenza tra il valore dei beni stessi, desunti da listini riferiti al novembre 1994, al netto degli importi eventualmente liquidati per gli stessi beni da compagnie di assicurazione, e la somma riscossa debitamente documentata.

11. I soggetti interessati alle provvidenze di cui al comma precedente dovranno produrre, entro il 15 luglio 1995, certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il fac-simile della scheda di cui all'allegato 3 ed attestante la sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene alla data del 5-6 novembre 1994, del nesso di causalità del danno con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle ulteriori precisazioni indicate nella scheda medesima».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Art. 4-*septies*.

Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile.

1. *I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi*

ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 2 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), emanato in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):

«Art. 2 *(Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica)* — 1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera *a)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.

2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività — ivi inclusa quella di formazione — atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività devono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e della circolare di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta.

5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.

6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare».

Art. 5.

Fermo biologico della pesca

1. *Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico.*

2. *Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.*

3. *Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995.*

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996):

«Art. 9 *(Fermo biologico della pesca nel 1996).* — 1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi, la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque, essere

corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-*bis*. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

— Il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 246, del 31 dicembre 1993), reca: «Criteri e condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti»

— Il regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n 155, del 6 giugno 1995), reca: «Modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)* - È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— La legge 17 febbraio 1982, n 41, reca: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Art. 6.

Controlli veterinari straordinari

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte».

— La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

Art. 6-*bis*.

Bacini imbriferi montani

1. *Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo*

affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2. *Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.*

4. *A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).

«Art. 2. — Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso»

- L'art. 1, secondo comma, della succitata legge n. 959/1953, stabilisce, ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio, che ne facciano domanda non meno di tre quinti dei comuni che in tutto o in parte siano compresi in ciascun bacino imbrifero montano.

Art. 6-*ter*.

Stabilimento di macellazione e mercati ittici

1. *Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.*

2. *Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.*

3. *Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo degli articoli 14, comma 1, e 19, commi 2 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche):

«Art 14. *(Stabilimenti in deroga temporanea e limitata)*, comma 1. — Le autorizzazioni ad operare in deroga ai requisiti strutturali nell'allegato I, punti da 1 a 14, rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 1995, negli stabilimenti deve comunque essere assicurato il rispetto di tutte le altre norme del presente decreto.

«Art 19 *(Norme transitorie e finali)*, comma 2 e 9. — Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'art. 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.

3-8 *(Omissis)*

9. Il Ministero della sanità può concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all'art 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi). Si riporta altresì il testo dell'art. 4, comma 8, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale): «Art. 8 D.Lgs. n 531/1992 *(Deroghe)*, comma 1. — Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non può superare il 31 dicembre 1995. Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine nel documento di accompagnamento e sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga».

«Art 4 D.L. n. 542/1996 *(Interventi in materia sanitaria)*, comma 8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A6328

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 agosto 1997, n. 2/1997.

Integrazioni alla circolare n. 1 del 15 luglio 1997, concernente problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1997).

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I G O P

All'assessorato regionale agli enti locali - regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

All'Anci

All'Upi

All'Uncem

Con circolare n. 1 del 15 luglio 1997 sono stati forniti alcuni criteri di lettura in ordine alle nuove disposizioni sulla gestione del personale degli enti locali, contenute nella legge n. 127.

Si ritiene utile, al riguardo, precisare ed integrare alcuni aspetti interpretativi ivi considerati, sui quali sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.

Il primo aspetto riguarda la portata della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6. Occorre ribadire, in proposito, che il meccanismo posto in essere dall'art. 6 va considerato, a tutti gli effetti, come rafforzativo della contrattazione collettiva, poiché pone limiti alla potestà regolamentare, che deve essere esercitata, nelle materie di propria competenza, senza determinare di disapplicazione dei contratti collettivi. Ciò vale sia nelle materie oggetto di riserva di legge (cioè in quelle in cui la potestà regolamentare deriva direttamente da precise disposizioni legislative), sia, a maggior ragione, quando l'esercizio della potestà di regolamentazione dovesse esercitarsi su aspetti non riservati alla legge ma potenzialmente capaci di interferire su discipline contrattuali. In questo senso, il richiamo al comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993, contenuto nell'ultimo periodo della disposizione in argomento, assume una valenza di tutela della sfera contrattuale, che, in caso di transitoria interferenza da parte di regolamenti, riacquista pienezza al momento del successivo contratto collettivo, fatta salva l'ipotesi, prevista dal citato comma 2-*bis*, di leggi ordinarie le quali prevedano espressamente che una determinata materia resti disciplinata da fonte non contrattuale.

Chiarita la linea di demarcazione e di reciproca salvaguardia tra sfera regolamentare e sfera contrattuale, restano da precisare alcuni aspetti connessi alla fase di prima applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 6 in esame, riguardante l'attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili degli uffici e dei servizi, nel caso di mancanza di figure di qualifica dirigenziale.

Vi è da riconoscere che le indicazioni scaturite dalla sopravvenuta norma in esame - finalizzate a realizzare un decisivo recupero di efficienza di gestione - hanno innovato il quadro delle attribuzioni di particolari posizioni apicali, ponendo la necessità di un nuovo raccordo con l'attuale sistema ordinamentale, ancorato a rigide articolazioni in qualifiche funzionali.

L'assunzione di responsabilità, in mancanza di specifici requisiti soggettivi (titoli di studio) od oggettivi (qualifica adeguata), costituisce indubbiamente una difficoltà operativa che gli enti possono eliminare o ridurre, attivando i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, sarà possibile la trasformazione dei posti apicali nelle ipotesi previste dalle disposizioni contrattuali in vigore (art. 5, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987; art. 33, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990), nonché il ricorso a convenzionamenti con altri enti ovvero la tempestiva copertura delle vacanze con personale qualificato utilizzando, ad esempio, l'applicazione del comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/1990.

Per quanto riguarda il comma 17, si ribadisce che le difformità sanabili mediante l'adozione delle procedure nello stesso indicate, non possono che riguardare tutti quegli atti di inquadramento nei quali si sia riscontrata inequivocabilmente un'errata applicazione del contratto di riferimento, ossia del decreto del Presidente delal Repubblica n. 347/1983, nonché delle successive variazioni del medesimo.

In ordine alla richiesta, sollevata da più parti, di un differimento del termine indicato dalla norma, motivata dalla complessità dei necessari adempimenti ricognitivi, si osserva che la stessa potrebbe essere soddisfatta unicamente attraverso un ulteriore provvedimento normativo. Ribadita la perentorietà del termine, va precisato che l'attivazione della particolare procedura di cui al comma 17, consistendo in una ricognizione di anomalie obiettivamente riscontrate, non pone le amministrazioni nella condizione di riaprire necessariamente le posizioni di tutto il personale in servizio con riconsiderazioni che non potrebbero che richiedere tempi lunghi, certamente non adeguati a dare applicazione alla disposizione, di tipo eccezionale, contenuta nel comma 17 medesimo.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, firmato a Parigi il 25 gennaio 1995 e scambio di note firmato a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.

Il giorno 30 luglio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, firmato a Parigi il 25 gennaio 1995 e scambio di note firmato a Parigi il 22 e 23 luglio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 4 giugno 1997, n. 163, pubblicata nel supplemento ordinario n. 120/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1997.

In conformità all'art. 12 l'accordo e lo scambio di note sono entrati in vigore in data 30 luglio 1997.

97A6766

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 agosto 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 agosto 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 14 novembre 1997 è di L. 98,44, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 16 febbraio 1998 è di L. 96,81 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 agosto 1998 è di L. 93,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A6775

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 agosto 1997

Dollaro USA	1769,95
ECU	1917,74
Marco tedesco	975,56
Franco francese	289,62
Lira sterlina	2830,50
Fiorino olandese	866,43
Franco belga	47,246
Peseta spagnola	11,540
Corona danese	256,05
Lira irlandese	2607,14
Dracma greca	6,210
Escudo portoghese	9,614
Dollaro canadese	1268,33
Yen giapponese	15,186
Franco svizzero	1180,20
Scellino austriaco	138,65
Corona norvegese	234,00
Corona svedese	223,39
Marco finlandese	326,26
Dollaro australiano	1319,85

97A6788

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 30 luglio 1997 la «S.p.a. Cogefrin», con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Di Vittorio, 21 /c, è stata autorizzata a gestire nuovamente in regime di magazzino generale, il lotto «B» dell'impianto.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1997 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla «S.r.l. Magazzini generali di San Germano Vercellese», con sede in San Germano Vercellese (Vercelli), via Cugnolio, 56, è stata revocata per cessazione di attività.

97A6765

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di registrazione della attestazione di specificità «Formaggi sotto il cielo»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione di specificità «Formaggi sotto il cielo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/1992;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, par. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992, l'organizzazione che ha presentato la domanda risulta essere l'ANFOSC - Associazione nazionale formaggi sotto il cielo, costituita in data 16 novembre 1995, con sede in Potenza;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria nazionale effettuata, il proponente ha le caratteristiche idonee per presentare la domanda e che la disciplina proposta appare conforme alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2082/1992;

Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disciplinare di produzione
«Formaggi sotto il cielo»

Art. 1.

Il logo comunitario «Formaggi sotto il cielo» abbinato alla citazione del relativo Organo di controllo (ANFOSC) è utilizzato per identificare: «Formaggi sotto il cielo».

I prodotti caseari ottenuti con latte ovino, caprino, bovino e bufalino possono essere designati in etichetta con il logo avente forma grafica e caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 contenente la menzione «Formaggi sotto il cielo» solo se rispondenti ai requisiti ed alle condizioni stabiliti nel presente decreto.

Art. 2.

I prodotti di cui all'art. 1 debbono essere ottenuti rispettando le seguenti condizioni:

il latte utilizzato deve provenire da animali al pascolo;

nel corso della lattazione è consentita l'integrazione con altri alimenti (foraggi essiccati e concentrati) fino ad un massimo del 30% della sostanza secca totale della razione alimentare assunta con il pascolamento, la cui tipologia e qualità siano preventivamente approvate. L'integrazione può essere ottenuta con foraggi secchi provenienti dalla medesima zona e/o con concentrati di origine vegetale. È vietato l'utilizzo di piante, parte di piante o semi delle seguenti specie: tapioca, manioca. È vietato l'uso di alimenti insilati.

Nel periodo d'asciutta è consentito l'utilizzo di foraggi essiccati, provenienti dalla stessa zona in cui è ubicata l'zienda, anche in quantità superiore al 30%.

Art. 3.

Il latte può essere lavorato presso le aziende produttrici o in caseifici. Il latte destinato alla trasformazione può essere refrigerato, ma deve essere lavorato al massimo entro 48 ore dalla mungitura. Nel caso di formaggi a lunga stagionatura il latte può subire un trattamento di termizzazione ma in nessun caso è ammesso la pastorizzazione. La raccolta del latte può avvenire entro un raggio massimo di 70 km dal luogo di trasformazione. La lavorazione del latte destinato ai «Formaggi sotto il cielo» deve essere effettuata separatamente o su linee di produzioni specifiche o in giorni preventivamente stabiliti.

Art. 4.

I titolari degli allevamenti il cui latte è destinato alla elaborazione dei prodotti di cui al presente disciplinare debbono presentare apposita istanza all'organismo di controllo in cui devono figurare:

nome, ragione sociale, indirizzo completo del richiedente;

localizzazione e specificazione dei territori di pascolo e delle strutture di stabulazione delle aziende produttrici di latte;

localizzazione e specificazione degli impianti di lavorazione del latte,

specificazione del numero di capi in allevamento ed in lattazione per azienda;

indicazione della produzione mensile ed annua di latte e di prodotti lattiero-caseari per la quale si richiede l'autorizzazione all'uso del logo;

indicazione delle pezzatura di confezionamento dei prodotti ai fini dell'immissione al consumo.

Il titolare deve annotare giornalmente la quantità di latte e di formaggio prodotto su un registro distribuito e vidimato dall'organismo di controllo. Deve inoltre comunicare, almeno il mese prima, le date di inizio e fine lavorazione Le indicazioni previste nel presente articolo debbono essere prodotte su apposito modulo fornito dall'organismo di controllo, sottoscritto dal titolare dell'azienda ed autenticato nelle forme di rito. Le domande debbono essere presentate il semestre che precede la data da cui si intende richiedere l'autorizzazione all'uso del logo. La variazione di uno o più degli elementi contenuti nel modulo di domanda deve essere comunicata all'organismo di controllo entro il limite massimo di 30 giorni. Annualmente, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione, si intende confermata l'iscrizione precedente, fatte salve disposizioni più restrittive stabilite dall'assemblea dei soci dell'ANFOSC o la disdetta da parte dell'interessato.

Art. 5.

Gli elaboratori del latte identificato ai sensi del precedente articolo che intendano utilizzare il logo si impegnano a rendere possibili i controlli relativi agli elementi conoscitivi contenuti in domanda agli agenti specificatamente incaricati dall'Organismo di controllo. In caso di impedimento degli accertamenti o di non rispetto delle norme del presente decreto, il diritto all'utilizzo del logo decade immediatamente per tutto il prodotto giacente in azienda o in caseificio. L'Organismo di controllo può avviare sanzioni, o espulsione ed anche denuncia alle autorità competenti se trattasi di reato che crea danno decadimento di immagine per il logo.

Art. 6.

Le confezioni su cui viene apposto il logo di cui art. 1 del presente decreto debbono essere conformi alle disposizioni generali di etichettatura e di designazione dei prodotti. Il logo comprende una numerazione ed una serazione progressiva idonee ad assicurare l'identità del prodotto e del titolare dell'allevamento.

Art. 7.

La responsabilità del corretto utilizzo del logo di cui all'art. 1 contenente la menzione «Formaggi sotto il cielo» viene delegata dal Ministero per le politiche agricole all'ANFOSC. Tale delega può essere revocata in ogni momento, su proposta o d'intesa con l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi del Ministero per le politiche agricole.

Lo statuto dell'Associazione per la valorizzazione formaggi sotto il cielo approvato dal Ministero per le politiche agricole può essere modificato solo previo parere favorevole dello stesso Ministero nel testo specificatamente indicato. L'attività ispettiva della Associazione è sottoposta al controllo del Ministero per le politiche agricole

ALLEGATO 1

FORMA GRAFICA
E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOGO

Il logo è composto da un cerchio che include la scritta in bruno scuro «Formaggi sotto il cielo» ed un simbolo rappresentante una goccia di latte in campo azzurro - il cielo - posata su di un formaggio (giallo e bruno scuro) Ciascun logo comprende un codice che riporta la provincia in cui è situata l'azienda, la matricola dell'allevatore ed una numerazione progressiva che identifica il prodotto

Le dimensioni dei bollini sono di due diametri:

cm 3.6 per pezzature inferiori a 500 gr;

cm 4.9 per pezzature superiori a 500 gr.

97A6578

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso questa Università degli studi di Firenze è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze della Formazione

un posto per la disciplina «psicologia dello sviluppo», settore scientifico-disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», per il corso di laurea in psicologia

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6728

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia II (sede di Varese):

settore scientifico disciplinare. N09X «Istituzione di diritto pubblico», disciplina «Istruzione di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredte di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

97A6726

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 7 0 9 7 *

L. 1.500